

Nota n. 943 del 29.01.2019

Oggetto: "Trasformazione di un'associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL unico socio"- Risccontro

Si riscontra con la presente il quesito pervenuto tramite e-mail in data 23 gennaio 2019, con cui codesta Associazione ha chiesto chiarimenti circa *"gli adempimenti per l'autorizzazione alla trasformazione di un'associazione di volontariato in IMPRESA SOCIALE s.r.l. Unico socio"* e circa i documenti da trasmettere in proposito, chiedendo inoltre se sia *"esercitabile l'attività di impresa sociale con unico socio ed unico amministratore"*.

Con riferimento alla prima richiesta formulata, lo scrivente ufficio ritiene necessario fare le seguenti osservazioni.

L'operazione prospettata appare un'operazione complessa in cui possono essere individuati due differenti momenti: il primo relativo al compimento di una operazione vera e propria di trasformazione; il secondo, ulteriore anche laddove compiuto contestualmente, relativo all'acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte dell'ente risultante dalla trasformazione. Non è corretto parlare di "trasformazione da associazione di volontariato ODV in s.r.l. impresa sociale", in quanto la fattispecie dell'impresa sociale delineata nel d. lgs. 112/2017 fa riferimento ad una qualifica volontariamente acquisibile da parte di soggetti riconducibili ad una pluralità di tipologie giuridiche.

In altre parole, l'adeguamento statutario alle prescrizioni di cui al d. lgs. 112/2017 finalizzato alla conseguente iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese (iscrizione effettuata dalla Camera di commercio) non devono intendersi come un passaggio (trasformazione) ad una forma giuridica nuova ed ulteriore rispetto a quelle già esistenti nell'ordinamento civilistico, quanto piuttosto come una particolare qualificazione che qualsiasi ente privato a carattere associativo, fondativo o societario (con la sola esclusione di quelli cui la qualificazione di impresa sociale spetta ex lege, come le cooperative sociali), può acquisire qualora ricorrano i presupposti specificatamente previsti dal citato d. lgs. 112/2017. A conferma di tale assunto, l'art. 1 comma 5 del d. lgs. 112/2017 dispone che alle imprese sociali si applichino le norme del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nei limiti della compatibilità con le disposizioni del d. lgs. 112/2017.

Dunque, tornando al quesito, dovrà in primo luogo valutarsi la trasformazione (eterogenea) da associazione a società a responsabilità limitata.

La trasformazione eterogenea da enti non societari in società di capitali è espressamente prevista dall'art. 2500-*octies* c.c.; alla luce del principio di continuità espressamente affermato dall'art. 2498 c.c., dottrina e giurisprudenza sostengono che la trasformazione, attraverso la modificazione dell'atto costitutivo, in via generale comporti la conservazione di diritti e obblighi e il proseguimento in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. La dottrina maggioritaria ritiene che, nonostante il tenore letterale dell'art. 2500 *octies* c.c., sia possibile procedere anche ad una trasformazione da associazione non riconosciuta a società di capitali, senza preventivamente passare attraverso il riconoscimento mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche secondo il procedimento dell'art. 1 d.p.r. 10 febbraio 2000, n.

361. Restano fermi i vincoli previsti dal medesimo articolo 2500 octies cc. o, per gli enti costituiti prima del 1° gennaio 2004 dall'art. 223 octies disp. att. cc., volta ad evitare che le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità o oblazioni del pubblico possano sviare le risorse a tal fine pervenute dalla loro destinazione originaria.

Sarà cura di codesto ente verificare la procedibilità della trasformazione da associazione in srl e gli eventuali adempimenti da porre in essere, ivi compresi quelli legati alla qualifica di organizzazione di volontariato e di Onlus di diritto, verificando anche la normativa emanata dalla regione di riferimento in materia di organizzazioni di volontariato o interpellando la regione interessata.

Tanto premesso, una volta perfezionata, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni ai sensi del codice civile, l'operazione di trasformazione secondo la disciplina civilistica, la qualificazione della s.r.l. quale impresa sociale sarà subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e ss. del d.lgs. 112/2017 nonché all'adempimento dell'iscrizione prevista dall'art. 5 del medesimo decreto, nell'apposita sezione del Registro delle imprese riservata alle imprese sociali.

In particolare, in merito alla costituzione di un'impresa sociale, l'art. 5 del d. lgs. 112/2017 dispone che, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa applicabile a ciascuna tipologia di ente, gli atti costitutivi debbano esplicitare il carattere sociale dell'impresa e attribuisce efficacia costitutiva all'iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese ai fini dell'acquisizione della qualifica.

L'articolo 5 suddetto dispone che gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa sociale devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Gli atti da depositare e le procedure sono analiticamente disciplinate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 marzo 2018 (G.U. n. 93 del 21.04.2018).

In assenza della qualifica di impresa sociale, le imprese non sono tenute a porre in essere gli adempimenti in caso di trasformazione di cui all'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo quesito formulato, si rappresenta che l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 112/2017 e s.m.i. vieta l'acquisizione della qualifica di impresa sociale per le società costituite da un unico socio persona fisica.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Per contatti e informazioni:
Dr.ssa Giuseppina Marella 0646835029

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"